



ESTRATTO DAL VERBALE N. 3/2021

Il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.R. n.314/2021 prot. 41120 del 12 febbraio 2021, si è riunito nei locali della Direzione Generale, previa regolare convocazione a mezzo posta elettronica del 20/4/2021 nelle persone di:

Prof. Oberdan FORLENZA, Presidente;

Dott. Massimiliano STAIANO, membro effettivo designato dal M.U.R. – Ministero dell'Università e della Ricerca

Avv. Lamberto ROMANI, membro effettivo designato dal M.E.F. – Ministero dell'Economia e delle Finanze

per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Verifica della scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al Bilancio dello Stato
2. Verifica trimestrale di cassa e verifica della cassa economale dell'Amministrazione Centrale
3. Attestazione della regolarità della costituzione dei Fondi accessori per il trattamento economico del personale tecnico amministrativo
4. Verifica a campione dell'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza nella gestione dei debiti commerciali
5. Varie ed eventuali
6. Variazioni di budget
7. Rideterminazione crediti bilancio unico di Ateneo esercizio 2020

Si procede, nell'ordine, ai seguenti adempimenti, facendo presente che già nei giorni scorsi il Collegio ha svolto un approfondito lavoro istruttorio, sia singolarmente, sia collegialmente, circa gli argomenti che formano oggetto del presente verbale.

OMISSIS

3. ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE DEI FONDI ACCESSORI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO



UNIVERSITÀ DI PARMA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viene sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori la quantificazione delle risorse disponibili, per l'anno 2021, nel "*Fondo risorse decentrate del personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D*" e nel "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP*". Il Collegio riscontra il ricevimento della nota del 26 aprile 2021, inviata per email, con la quale il Direttore Generale, Dott. Candeloro Bellantoni, ha trasmesso ufficialmente al Collegio la documentazione relativa ai "*Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo dell'Università di Parma – anno 2021*" che è stata elaborata e predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione per la quantificazione delle poste secondo le indicazioni delle circolari finora emanate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato. Detta documentazione consente, pertanto, la verifica della conformità alle norme e alle disposizioni contrattuali e della corretta quantificazione degli oneri.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che, anche per l'anno 2021, l'Amministrazione, non ha destinato risorse aggiuntive a incremento dei fondi accessori in applicazione dell'art. 87, comma 2, del CCNL stipulato il 16 ottobre 2008 che testualmente recita: "*In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche le amministrazioni ... valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio*".

Sono invece stati destinati al finanziamento delle risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 178 del 30/12/2020 i risparmi derivanti dai buoni pasto non utilizzati nell'anno 2020, ammontanti a euro 279.399,77.

L'ammontare di tale risparmio è stato calcolato seguendo le istruzioni operative contenute nella Circolare n.11 del MEF del 19/04/2021 ed è risultato pari a euro 279.399,77. Tale importo è stato ripartito proporzionalmente tra il fondo risorse decentrate del personale tecnico amministrativo di categoria B, C, D e il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale di categoria EP in base all'incidenza percentuale delle risorse di ciascun fondo rispetto al totale; nel fondo per il personale di categoria B, C e D l'ammontare dei risparmi confluiti nelle Risorse Variabili è stato pari a euro 188.312,00 mentre per il personale di categoria EP le Risorse Variabili hanno avuto un incremento pari a euro 91.087,00.

Il Collegio, inoltre, nel proseguire la disamina del presente argomento, fa presente che, alla luce del quadro normativo vigente in materia, in particolare dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, anche per l'anno 2021, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C, e D, e del personale EP non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Di conseguenza, per l'anno 2021, il *Fondo risorse decentrate* per il trattamento economico accessorio del personale appartenente alle categorie B, C e D, e il *Fondo retribuzione di posizione e di risultato* del personale appartenente alla categoria EP non possono complessivamente superare il valore lordo PEO di euro 4.564.385,00.

Tutto ciò premesso e considerato, al termine dell'esame e degli approfondimenti effettuati,



il Collegio:

visto il quadro normativo di riferimento qui di seguito riportato:

- . art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;
- . art. 67, commi 5 e 6, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008: detto articolo stabilisce che, dal 2009 in avanti, il Fondo per la contrattazione integrativa non può sperare l'importo del Fondo certificato per l'anno 2004 ridotto del 10%;
- . d.lgs. n. 50/2009, titolo III, che impone la coerenza della distribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale con le disposizioni di legge in materia di meritocrazia e premialità;
- . art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: detto articolo stabilisce che, per il periodo 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare del Fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sullo stesso deve essere operata la riduzione automatica in proporzione alla diminuzione del personale in servizio. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, cioè la riduzione automatica del Fondo in proporzione al personale in servizio, il Collegio rammenta che la stessa deve essere operata secondo il criterio della cd. "semisomma" esplicitato nella circolare n. 12/2011 del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, cioè sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel caso di specie 2018) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento (2018) scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1/1 dello stesso anno alla quale andranno dedotte le unità per le quali è stata programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell'effettivo andamento;
- . art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014): detto articolo, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sopra riportata, aggiunge al comma 2-bis il seguente periodo: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*";
- . art. 1, comma 256, della legge di stabilità per l'anno 2015: detto articolo non prevede alcuna proroga del blocco del trattamento economico accessorio rispetto all'ammontare erogato nell'anno 2010. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non ha operato più il limite soglia dell'anno 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio. Pertanto, si sono consolidati i tagli operati sul Fondo del 2014 e la decurtazione è stata pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 (la decurtazione del fondo accessorio, quindi, ha riguardato, per il periodo 2011 - 2014, sia l'applicazione del limite soglia relativo all'anno 2010 sia la riduzione in misura proporzionale del personale in servizio);
- . art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): detto articolo, abrogato dall'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 sotto riportato, così recitava: "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ... a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,*



automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

. art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: detto articolo stabilisce che " ... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

. art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2017, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2018): detto articolo estende alle Università (virtuose), le quali saranno individuate con DPCM, l'applicazione, in via sperimentale, della nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Al momento, non è possibile applicare tale disciplina non essendo stato ancora emanato il DPCM che, tra l'altro, deve stabilire la percentuale d'incremento della componente variabile dei due fondi accessori;

. dall'art. 11 della D.L. 135/2018, che stabilisce: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

. art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016_(nuovo Codice dei contratti pubblici): detto articolo introduce gli incentivi per le funzioni tecniche;

. art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017;

. deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018, che ha stabilito l'esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, dal vincolo posto al complessivo trattamento accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;

. art. 87, comma 2, del CCNL 2006/2009: detto articolo prevede che "in caso di attivazione di novi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

. circolari del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del 14/6/2006, n. 28, del 2011, n. 12 (detta i criteri per effettuare la riduzione automatica del fondo in proporzione al personale in servizio secondo il criterio cosiddetto della semisomma. Ai sensi della citata circolare la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che (...) possa essere operata (...) sulla base del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore



medio relativo all'anno 2010), del 14/11/2008, n. 31, del 19/7/2012, n. 25, del 2/2/2015, n. 8, del 2015, n. 20 e del 23 marzo 2016;

- . CCNL del 28/3/2006, CCNL del 16/10/2008 e relativi contratti integrativi;
- . CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018, in particolare gli articoli 63 e 65;
- . art. 1, comma 870 della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020: *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]”*;

Fatto presente che:

1. le risorse del "Fondo risorse decentrate" per le categorie B, C e D per l'anno 2021 ai sensi dell'art.63, comma 2, del CCNL 2016/2018 sono state stabilmente incrementate:

- dell'importo delle Retribuzioni Individuali di Anzianità, compresa la quota di tredicesima, non più corrisposte al personale delle categorie B, C e D cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 pari complessivamente ad euro 5.807,00 (art.63, comma 2, lett. a) del CCNL);
- del differenziale retributivo tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale di categoria del personale delle categorie B, C e D cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 pari complessivamente ad euro 126.993,00 (art. 63, comma 2, lett. e) del CCNL);

Le sopra citate risorse "Fondo risorse decentrate" anno 2021 sono state inoltre incrementate, come previsto dall'art. 63 comma 3 del CCNL 2016-2018, con risorse variabili:

- per l'importo di euro 3.356,00 corrispondente ai ratei RIA *“mensilità residue”* di cui al comma 3 lett. d) del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- per l'importo di euro 63.460,00 relativo ai differenziali retributivi *“rateo una tantum”* di cui al comma 3 lett. d) del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

Il "Fondo risorse decentrate" anno 2021 è stato infine sottoposto alle seguenti riduzioni:

- decurtazione del 10% delle risorse del fondo 2004, prevista dall'art. 1 comma 189 della legge 266/2005, pari a euro 172.955,00 per il personale appartenente alle categorie B, C e D;
- decurtazione degli importi destinati alla contrattazione integrativa alle PEO per un importo complessivo di euro 182.000,00;
- decurtazione permanente pari ad euro 537.917,00 (art. 1 comma 456 legge 27 dicembre 2013, n. 147);



- Decurtazione conseguente al rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D. lgs n. 75/2017 pari a euro 23.099,00;

2. il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" per l'anno 2021 è stato stabilmente incrementato, come previsto dall'art. 65 comma 2 del CCNL 2016-2018, dalle seguenti *Risorse fisse*:

- importo delle retribuzioni individuali di anzianità, compresa la quota di tredicesima, non più corrisposte al personale della categoria EP cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 pari complessivamente a euro 222,00 (art. 65 comma 2 lett. a) del CCNL);
- del differenziale retributivo tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria del personale della categoria EP cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 pari a euro 15.532,00 (art. 65 comma 2 lett. d) del CCNL);

Il predetto "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" per l'anno 2021 è stato inoltre incrementato, come previsto dall'art. 65 comma 3 del CCNL 2016-2018, con le seguenti risorse variabili:

- importi corrispondenti ai ratei di RIA "*mensilità residue*" di cui al comma 3 lett. d) del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, pari complessivamente a euro 79,00;
- importi corrispondenti ai ratei dei differenziali retributivi "*rateo una tantum*" di cui al comma 3 lett. d) del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, pari complessivamente a euro 1.798,00;
- delle somme non utilizzate del fondo per l'anno 2019 pari a euro 15.145,00.

Il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" per l'anno 2021 è stato infine sottoposto alle seguenti decurtazioni:

- decurtazione del 10% delle risorse del fondo 2004, prevista dall'art.1 comma 189 della legge 266/2005, pari a euro 52.182,00 per il personale appartenente alla categoria EP;
- decurtazione degli importi destinati dalla contrattazione integrativa alle PEO per un importo complessivo di euro 37.500,00;
- Decurtazione conseguente al rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D. lgs n. 75/2017 pari a euro 5.680,00;

precisato che tutti gli importi esposti nella tabella sopra indicata e in quelle successive riportate nella presente relazione sono al netto degli oneri a carico dell'Ateneo e sono determinati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore;

esaminate attentamente e tenuto conto di quanto riportato nelle relazioni tecnico finanziarie relative alla costituzione dei Fondi 2021 per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C e D, del personale appartenente alla categoria EP;



UNIVERSITÀ DI PARMA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

richiamate le premesse e le considerazioni sopra riportate;

fatta salva l'applicazione di eventuali diverse direttive ministeriali in ordine all'interpretazione dell'attuale quadro normativo di riferimento che dovessero essere successivamente diramate;

prende atto:

- della relazione predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione, delle specifiche argomentazioni ivi rappresentate, in particolare delle modalità di calcolo per la quantificazione delle risorse disponibili nei Fondi accessori relativamente all'anno 2021 ritenendole coerenti con le disposizioni contrattuali in vigore;

certifica

la quantificazione delle risorse da destinare ai Fondi 2021 per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo nei termini di cui appresso:

➤ **FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE B, C E D - ANNO 2021**

Il Fondo 2021 per il personale tecnico amministrativo categorie B, C e D, al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, è pari a euro 1.540.649,00 lordo dipendente e a euro 2.044.441,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Detto fondo risulta così composto:



Fondo risorse decentrate per le categorie B,C e D (art. 63 CCNL 2016-2018)			
1. Risorse Stabili	2020	2021	Diff 2021 vs 2020
Risorse stabili del Fondo 2017 per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 87 del CCNL 16/10/2008 come certificato dal collegio dei Revisori (Verbale nr. 11 del 02/11/2017)	3.516.875,00	3.516.875,00	-
RIA personale cessato intera (art. 63 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018)	51.023,00	56.830,00	- 5.807,00
Differenziale cessati o passaggi di categoria (art. 63 c. 3 lett. e) CCNL 2016-2018)	384.496,00	511.489,00	- 126.993,00
Incrementi dotazione organica e relativa copertura (art. 63, c. 2 lett. d CCNL 2016-2018)	120.000,00	120.000,00	-
1. a) Totale Incrementi stabili sottoposti al limite di cui all'art. 23 c.2 D.lgs n. 75/2017	4.072.394,00	4.205.194,00	- 132.800,00
Incremento dell'0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale di cat BCD, con decorrenza dal 31.12.2018 e a valere dal 2019 con destinazione vincolata PEO (art. 63 c. 2 lett. f)	21.551,00	21.551,00	-
1. b) Totale Incrementi stabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 c.2 D.lgs n. 75/2017	21.551,00	21.551,00	-
1. Totale Risorse Stabili (1a+ 1b)	4.093.945,00	4.226.745,00	- 132.800,00
2. Risorse Variabili			
Risorse per attiv. nuovi servo riorg - variab. (art.87 c.2 CCNL 2006-09)			-
2 a) Totale Incrementi variabili sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017		-	-
RIA personale cessato anno prec. mensilità residue (art. 63 c. 2 lett. d) CCNL 2016-2018)	4.882,00	3.356,00	1.526,00
Differenziale personale cessato anno prec mensilità residue (art. 63 c. 3 lett. d) CCNL 2016-2018)	46.655,00	63.460,00	- 16.805,00
Somme non utilizzate o non attribuite (art. 88 c. 5 CCNL 16/10/2008)	-	-	-
Risparmi di cui all'art. 1, c. 870, della legge n. 178 del 2020 – Legge di Bilancio per il 2021		188.312,00	
2 b) Totale Risorse variabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017	51.537,00	255.128,00	
Totale Risorse variabili (2a + 2b)	51.537,00	255.128,00	- 203.591,00
3. Decurtazioni del Fondo			
Decurtazione fondo per Progr. Econ. Orizzontali categorie B,C,D e EP (di cui art.88 c.4 CCNL 2006-09) stabiliti dai CCI fino al 31/12/2016	1.606.253,00	1.606.253,00	-
Decurtazione fondo per Progr. Econ. Orizzontali categorie B,C,D e EP (di cui art.88 c.4 CCNL 2006-09) stabiliti dai CCI a partire dal 01/01/2017 al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento	419.000,00	601.000,00	- 182.000,00
Decurt. per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 - ris.fisse (2004-10%)	172.955,00	172.955,00	-
Decurtazione permanente (art. 1 c. 456 Legge 23/12/2013, n. 147)	537.917,00	537.917,00	-
Decurt. fondo/parte fissa limite 2016 art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017	1.073,00	23.099,00	- 22.026,00
3. Totale Decurtazioni	2.737.198,00	2.941.224,00	- 204.026,00
Risorse del Fondo sottoposto a certificazione			
Totale Risorse Stabili	4.093.945,00	4.226.745,00	- 132.800,00
Totale Risorse Variabili	51.537,00	255.128,00	- 203.591,00
Totale Decurtazioni	2.737.198,00	2.941.224,00	- 204.026,00
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	1.408.284,00	1.540.649,00	
POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO			
Progressioni economiche orizzontali a carico del bilancio	2.299.419,00	2.399.609,00	
Totale (Fondo + Risorse PEO a Bilancio)	3.707.703,00	3.940.258,00	
1. b) Totale Incrementi stabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs n.	- 21.551,00	- 21.551,00	
2. b) Totale Risorse variabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs n.	- 51.537,00	- 255.128,00	
Importi sottoposti al limite fondo 2016 (art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017)	3.635.688,00	3.686.678,00	

Pertanto, alla luce della normativa in vigore e tenuto conto della decurtazione del fondo per limite del valore soglia 2016 e tenuto conto delle risorse stabili e variabili non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 (limite 2016), l'ammontare complessivo del Fondo utilizzabile per il finanziamento della contrattazione integrativa per il personale di categoria B, C e D per l'anno 2020 è calcolato in euro 1.540.649,00.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta ad un totale di euro 172.995,00 e trova



copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione alla voce CA.C.B.09.12.42.01 *Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato per riduzioni di spesa.*

➤ FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER IL PERSONALE CATEGORIA EP - 2021

Il Fondo 2021 per il personale tecnico amministrativo appartenente alla cat. EP, al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, è pari a euro 732.422,00 lordo dipendente e a euro 971.924,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Detto fondo risulta così composto:

Fondo di posizione e di risultato per la categoria EP (art. 65 CCNL 2016-2018)			
1. Risorse Stabili	Fondo 2020	Fondo 2021	Diff 2021 vs 2020
Risorse stabili del Fondo 2017 per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 87 del CCNL 16/10/2008 come certificato dal collegio dei Revisori (Verbale nr. 11 del 02/11/2017)	594.985,00	594.985,00	-
RIA personale cessato intera (art. 65 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018)	10.938,00	11.160,00	222,00
Differenziale cessati (art. 65 comma 3 lett. d) CCNL 2016-2018)	62.266,00	77.798,00	15.532,00
Incrementi dotazione organica e relativa copertura (art. 65, comma 2 lett. c) CCNL 2016-2018)	60.000,00	60.000,00	-
1. a) Totale Incrementi stabili sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017	728.189,00	743.943,00	15.754,00
Incremento dell'0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale di cat. EP, con decorrenza dal 31.12.2018 e a valere dal 2019 con destinazione vincolata PEO (art. 65 comma 2 lett. e)	3.132,00	3.132,00	-
1. b) Totale Incrementi stabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017	3.132,00	3.132,00	-
1. Totale Risorse Stabili (1a+ 1b)	731.321,00	747.075,00	15.754,00
2. Risorse Variabili			
Risorse per attiv. nuovi serv o riorg - variab. (art.87 c.2 CCNL 2006-09)		-	-
2 (a) Totale Incrementi variabili sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017		-	-
RIA personale cessato mensilità residue (art. 65 comma 3 lett. d) CCNL 2016-2018)	811,00	79,00	
Differenziale personale cessato mensilità residue (art. 65 comma 3 lett. d) CCNL 2016-2018)	4.540,00	1.798,00	
Somme non utilizzate o non attribuite relative al Fondo 2019 (art. 88 comma 5 CCNL 16/10/2008)	24.374,00	15.145,00	
Risparmi di cui all'art. 1, c. 870, della legge n. 178 del 2020 – Legge di Bilancio per il 2021		91.087,00	
2 b) Totale Risorse variabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n. 75/2017	29.725,00	108.109,00	78.384,00
2. Totale Risorse variabili (2a + 2b)	29.725,00	108.109,00	
3. Decurtazioni del Fondo			
Decurtazione fondo per Progr. Econ. Orizzontali categorie EP (di cui art.88 c.4 CCNL 2006-09) stabiliti dal CCI dal 01/01/2017 al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento	27.400,00	64.900,00	37.500,00
Decurt. per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 - ris.fisse (2004-10%)	52.182,00	52.182,00	-
Decurtazione permanente (art. 1 c. 456 Legge 23/12/2013, n. 147)			-
Decurt. fondo/parte fissa limite 2016 art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	275,00	5.680,00	
3. Totale Decurtazioni	79.857,00	122.762,00	42.905,00
Risorse del Fondo sottoposto a certificazione			
Totale Risorse Stabili	731.321,00	747.075,00	15.754,00
Totale Risorse Variabili	29.725,00	108.109,00	78.384,00
Totale Decurtazioni	79.857,00	122.762,00	42.905,00
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	681.189,00	732.422,00	51.233,00
POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO			
Progressioni economiche orizzontali a carico del bilancio	281.438,00	279.625,00	
Totale (Fondo + Risorse PEO a Bilancio)	962.627,00	1.012.047,00	
1. b) Totale Incrementi stabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n.	- 3.132,00	- 3.132,00	
2. b) Totale Risorse variabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs n.	- 29.725,00	- 108.109,00	
Verifica rispetto limite fondo 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017)	930.045,00	906.486,00	



Pertanto, alla luce della normativa in vigore, della decurtazione del fondo per limite del valore soglia 2016 e tenuto conto delle risorse stabili e variabili non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 (limite 2016), l'ammontare complessivo del Fondo utilizzabile per il finanziamento della contrattazione integrativa per il personale di categoria EP per l'anno 2020 è calcolato in euro 732.422,00.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta ad un totale di euro 52.182,00 e trova copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione alla voce CA.C.B.09.12.42.01 *Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato per riduzioni di spesa*.

verifica:

che l'importo complessivo dei fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2021 come di seguito indicati:

<i>Quote dei Fondi 2021 sottoposte a certificazione disponibili per la contrattazione</i>	<i>Importi lordo dipendente</i>	<i>Importi comprensivi di oneri a carico dell'Ateneo</i>
Fondo Risorse decentrate per le categorie B, C e D (art. 63 CCNL 2016-2018)	1.540.649,00	2.044.441,00
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP (art. 65 CCNL 2016-2018)	732.422,00	971.924,00
Totali	2.273.071,00	3.016.365,00

non trova piena copertura nel budget d'ateneo autorizzatorio di previsione per l'anno 2021, sulle seguenti voci di budget dell'Unità Analitica UA.PR.AC.AR05.UOCORGAN:

Voce COAN BUDGET 2021	Denominazione voce COAN	Previsione definitiva
CA.C.B.08.02.01.08	Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo a T.I.	2.045.607,00
CA.C.B.08.02.01.13	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale tecnico-amministrativo a T.I.	565.560,00
CA.C.B.08.02.01.14	Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-amministrativo a T.I.	185.300,00
		2.796.467,00

e quindi rimette alla valutazione del Consiglio di Amministrazione la deliberazione di una variazione in aumento di budget dell'importo di euro 219.898,00.

OMISSIS



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Null'altro avendo da segnalare, il Collegio chiude il presente verbale alle ore 19 del 28/4/2021, con preghiera di inviarlo tempestivamente alla cortese attenzione del Rettore e del Direttore Generale ai fini delle delibere da assumere da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione fissata per il 29 c.m.

ESTRATTO DAL VERBALE DEI REVISORI

CONFORME ALL'ORIGINALE

Beise Juli

